



Validazione domande GPS 2026-2028

**Controllo dei titoli e servizi
FAQ del Ministero
Supplenze, interpello, sanzioni**

FLC CGIL



Ordinanza e normativa di riferimento

Le GPS degli anni scolastici 2026-2028 sono regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.

Normativa e link utili:

[L'Ordinanza n. 27/2026 + l'errata corrige](#)

[Tabelle Allegato A + Allegati B, C, D](#) (Riserve + Enti certificatori accreditati)

[La guida FLC CGIL](#)

[L'approfondimento del Ministero con le 84 FAQ](#)

[Circolare annuale supplenze 157048 del 9/7/2025](#) (in attesa di quella 2026)



Controllo e validazione punteggi

L'art. 8 dell'OM 27/2026 prevede che la costituzione delle GPS di 1° e 2° fascia si basi sulla graduazione dei titoli e servizi previsti nelle tabelle (Allegato A).

Per comodità le riportiamo linkate singolarmente:

[A 1-Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia](#)

[A 2-Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia](#)

[A 3-Titoli secondaria di I e II grado I fascia](#)

[A 4-Titoli secondaria di I e II grado II fascia](#)

[A 5-Titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia](#)

[A 6-Titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia](#)

[A 7-Titoli I fascia SOS](#)

[A 8-Titoli II fascia SOS](#)

[A 9-Titoli valutabili personale educativo I fascia](#)

[A 10-Titoli valutabili personale educativo II fascia](#)



Controllo e validazione punteggi

Gli Uffici scolastico valutano titoli e servizi anche mediante delega alle scuole polo:

Le scuole polo di [Roma](#)

Le scuole polo di [Viterbo](#)

Le scuole polo di [Rieti](#)

Le scuole polo di [Frosinone](#)



Motivi di esclusione dalle graduatorie:

- L'art. 7 dell'OM prevede che la mancanza accertata del **titolo di accesso** sia motivo di esclusione dalle GPS.*
- Inoltre è prevista l'esclusione dell'aspirante di cui siano state accertate **dichiarazioni mendaci** (ovviamente come distinguere queste dal mero errore materiale non è chiaro).
- Tra le condizioni personali ostative l'età **superiore a 67 anni al 1 settembre 2026**, tanto che alcuni Uffici territoriali hanno già operato i decreti di esclusione.

*FAQ 56: *È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (...), qualora all'atto della presentazione della domanda di rinnovo l'aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?*

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l'aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.



Controllo e validazione punteggi: la fase provinciale

L'art. 8 cc. 6-7 dell'OM definisce l'iter di validazione delle GPS provinciali:

Uffici scolastici territoriali - anche attraverso delega a scuole polo:

- procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, garantiscono uniformità nelle valutazioni.
- in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Non è prevista la pubblicazione di graduatorie provvisorie, per cui l'elaborazione delle GPS si avvale di un **lavoro istruttorio condotta da Uffici territoriali e scuole polo** che si basa sia sulle verifiche di quanto dichiarato dagli aspiranti, che su eventuali segnalazioni inviate dagli stessi docenti che comunicano in autotutela errori materiali etc.

Nonostante non sia prescritto dalla normativa in alcuni territori si opera anche una fase di correzione successiva alla prima pubblicazione delle graduatorie, mediante l'invio di reclami.

Sicuramente la tempistica di quest'anno ci aiuta a evitare la validazione massiva delle graduatorie, che non consente una verifica adeguata dei titoli e servizi. Inoltre se si riesce ad avere la produzione di graduatorie abbastanza accurate entro i primi di giugno, questo aiuterà a lavorare con graduatorie quanto più corrette nella fase di assegnazione dei contratti.



Controllo e validazione punteggi: Titoli non autocertificabili

Gli aspiranti dichiarano nella domanda i titoli posseduti sotto forma di auto-certificazione. Fanno eccezione alcuni **titoli che devono essere allegati**, a pena di esclusione:

- *titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero*, qualora ancora non riconosciuti. Occorre **la traduzione del titolo** interessato in lingua italiana: la traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano. Ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le medesime modalità già specificate;
- *dichiarazione di valore* del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- *servizi di insegnamento prestati in altri Paesi* dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.



Controllo e validazione punteggi: Servizi svolti durante il percorso della laurea in SFP


Il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia può essere dichiarato dagli studenti in Scienze della formazione primaria per farlo valutare nella 2° fascia.

Questo servizio NON potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto.

Attenzione! Quando il docente consegue la Laurea in SFP e passa alla graduatoria di 1° fascia, i servizi svolti in corrispondenza della durata legale del percorso non possono più essere valutati.

38. Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.



Controllo e validazione punteggi: Servizi a.s. 2025/26 svolti dopo il 16 marzo

I docenti che non hanno maturato l'intera annualità di servizio entro il **16 marzo** hanno avuto la possibilità di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza. La conferma dovrà essere comunicata dagli aspiranti entro il 2 luglio 2026. Le FAQ 46 e 47 avevano chiarito che i docenti avrebbero dovuto **dichiarare SOLO i contratti in essere e non le eventuali future proroghe**.

Tuttavia è possibile che alcuni docenti, confidando in possibili proroghe, abbiano dichiarato una scadenza successiva rispetto a quella del contratto in essere. Questi servizi non devono essere valutati (anche per evitare disparità rispetto a chi ha rispettato le regole contenute nell'Ordinanza).

Per questo sarà necessario controllare le posizioni di coloro che nell'istanza hanno flaggato la voce "*Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*", verificando la coerenza di quanto dichiarato con i dati dei contratti presenti a sistema, onde operare le opportune correzioni.



Controllo e validazione punteggi: Ulteriore abilitazione per classi di concorso accorpate

Nella Tabella A/3, punto B.4 è previsto un punteggio di 3 punti per **l'abilitazione nella medesima classe di concorso, ulteriore rispetto al titolo di accesso.**

Nel caso di classi di concorso accorpate (di cui al D.M. 255/2023), il punteggio relativo a questa “ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non è attribuibile all'altra classe di concorso oggetto di accorpamento qualora l'abilitazione sia stata conseguita, dopo l'entrata in vigore del D.M. 255/2023, a seguito della frequenza di un singolo percorso.

E' quindi opportuno verificare, anche controllando la data e l'ente che ha rilasciato il titolo di abilitazione, se l'aspirante possiede effettivamente due distinte abilitazioni, oppure ha sostenuto un unico percorso che vale per entrambe le classi di concorso accorpate.



Controllo e validazione punteggi: Superamento concorso ordinario e classi di concorso accorpate

Il superamento delle prove di un concorso ordinario può essere valutato 3 punti nelle GPS. A seconda delle diverse Tabelle di riferimento si può valutare il concorso sullo specifico posto (come in Tab A/1 o Tab A/3), oppure anche su altro posto (come in Tab A/4 oppure Tab A/7).

Nel caso di classi di concorso accorpate (DM 255 del 2023), il superamento di ciascun concorso va valutato nello specifico grado.

Qui un quadro riassuntivo delle più recenti procedure concorsuali ordinarie bandite dal 2020 in avanti. Attenzione al concorso PNRR 3, che non è valutabile nelle GPS 2026-28, perché al 16 marzo 2026 le graduatorie non erano ancora state pubblicate (FAQ 86).

concorsi ordinari 2020 + STEM	DD 498/499 del 21 aprile 2020 e DD 826 dell'11 giugno 2021
Concorso ordinario STEM 2022	DD 252 del 31 gennaio 2022
Concorso ordinario educazione motoria	DD 1330 del 4 agosto 2023
Concorso ordinario PNRR 1	DD 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023
Concorso ordinario PNRR 2	DD 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024



Controllo e validazione punteggi Certificazioni informatiche

Le certificazioni informatiche già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato sulla base delle vecchie tabelle (OM n. 88/2024), max 2 punti.

Se un aspirante già presente in GPS ha inserito un nuovo insegnamento afferente alla medesima tabella, le certificazioni informatiche già presenti sull'insegnamento di precedente iscrizione si valutano anche sul nuovo insegnamento.

Nel passaggio da elenchi aggiuntivi a 1° fascia si mantengono i punteggi delle certificazioni informatiche dichiarate.

Anche nel passaggio da una fascia all'altra si mantengono i punteggi.

La trasposizione dei punteggi dovrebbe avvenire in automatico, senza necessità di interventi a carico di Uffici e scuole polo.

Per le nuove certificazioni informatiche: è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 = 1 punto ed una per DigCompEdu = 2 punti). Nel caso gli aspiranti abbiano dichiarato più di una certificazione informatica della stessa tipologia occorrerà correggere il punteggio.

Complessivamente si possono raggiungere max 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti .



Controllo e validazione punteggi Titoli CLIL

In occasione dell'aggiornamento delle GPS 2026-28 il MIM ha finalmente chiarito che i titoli CLIL sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università.

Ne deriva che bisognerà verificare che i titoli CLIL presentati nei bienni precedenti e già valutati siano conformi a detta previsione. In caso contrario, bisognerà decurtare i punteggi precedentemente attribuiti.

Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU **svolti dalle università**, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo



Controllo e validazione punteggi Titoli CLIL

Ma come capire se gli aspiranti hanno selezionato la tipologia di corso CLIL che corrispondente al percorso formativo che hanno effettivamente seguito?

Nelle tabelle sono indicate 2 tipologie di percorsi che danno punteggi diversi:

Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU svolti dalle università , purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3

Attenzione! I corsi previsti dal DM 249/2010 hanno caratteristiche molto specifiche:

Sono corsi ai quali accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione

Per accedere devono possedere competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1.

La durata è di almeno 60 CFU comprensivi di un **tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU** (da svolgersi presso le scuole accreditate dall'ufficio scolastico regionale).

Sono corsi con obbligo di frequenza. L'accesso all'esame finale è subordinato alla verifica della presenza ad almeno l'80% delle attività didattiche e al totale adempimento delle ore di tirocinio.

Si tratta quindi di corsi che devono rispettare requisiti molto stringenti. La gran parte dei corsi di perfezionamento CLIL in possesso dei vari aspiranti non appartiene a questa categoria.



Controllo e validazione punteggi Certificazioni linguistiche

Le certificazioni linguistiche valutabili con l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell'Allegato D1 all'OM, esclusivamente se conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio.

Sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio.

LINK utili:

[Piattaforma Enti Certificatori](#) con l'elenco completo

[FAQ 29](#) che ribadisce questa previsione



Controllo e validazione punteggi Certificazioni linguistiche

Allegato D1 all'OM

ALLEGATO D1

ELENCO ENTI CERTIFICATORI DELLE COMPETENZE

LINGUISTICO – COMUNICATIVE IN LINGUA STRANIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO

(dal D.D.G. 12 luglio 2012, numero 10899, al Decreto DPIT 21 novembre 2024, numero 2813)

Fonte: <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>

*Tutte le certificazioni rilasciate dagli Enti sotto elencati sono da considerarsi valide sino alla eventuale data di scadenza delle medesime.

Lingua	Ente certificatore	Validità dal	Validità al	Indirizzo / Note
CINESE	Hanban / Confucius Institute Headquarters	21/05/2013	20/11/2024	129 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China www.hanban.org
FRANCESE	Alliance Française	12/07/2012	20/11/2024	101, boulevard Raspail 75006, Paris, France
FRANCESE	Camera di Commercio e d'Industria di Parigi	12/07/2012	20/11/2024	Non disponibile
FRANCESE	France Education International (ex Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP))	12/07/2012	20/11/2024	1 avenue Leon-Journault 92318 Sèvres, France
FRANCESE	France Education International	21/11/2024	In corso di validità	Avenue Léon Journault 92318 Sèvres, France Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 - DELF A1 A2 - DELF A2 B1 - DELF B1 B2 - DELF B2 C1 - DALF C1 C2 - DALF C2
INGLESE	Cambridge ESOL	12/07/2012	12/12/2017	1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK
INGLESE	Cambridge Assessment English	12/12/2017	20/11/2024	The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8EA, UK
INGLESE	Cambridge University Press & Assessment	21/11/2024	In corso di validità	The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8EA, UK Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) A2 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) B1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) B2 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) C1 Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) C2 Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)
INGLESE	City and Guilds (Pitman)	12/07/2012	20/11/2024	1 Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK




Valutazione del titolo di accesso nel sostegno

La Tab A/7 relativa alle graduatorie di 1 fascia sostegno prevede due voci:

A.1 = punteggio connesso al voto della specializzazione

A.2 = ulteriori 12 punti connessi alla natura selettiva e a numero programmato del percorso di specializzazione (titoli esteri, per i quali il docente che avesse flaggato questo punto dovrà dimostrare di aver superato prove di accesso e il numero programmato degli accessi al corso che ha seguito) .

La tabella prevede che 12 punti saranno attribuiti anche per i “corsi INDIRE”, (tema su cui la FLC e anche il CSPI hanno espresso posizioni critiche)



A.2	Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva, a numero programmato e con obbligo di frequenza, sono attribuiti ulteriori	12
	Ai percorsi di specializzazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106,	12




Valutazione titoli ulteriori

Graduatoria sostegno

Punto B.1 TAB A/7: nella graduatoria di sostegno si può far valutare l'abilitazione sullo specifico grado, anche per gli ITP.

Punto B.2 TAB A/7: la laurea o il diploma AFAM di II livello utilizzati per l'accesso al percorso di specializzazione sul sostegno non possono essere dichiarati come titolo culturale ulteriore.

B.1	Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1 e A.2 Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento	A seconda delle tabelle relative
B.2	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo	3



Valutazione del titolo di accesso 1° fascia ITP

Nella nuova Tabella A/5 sono stati modificati i punteggi per l'abilitazione degli ITP:

A.1 = punteggio assegnato in base al voto dell'abilitazione

A.2 = punteggio ulteriore così articolato

a. PAS (ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010) = 12 punti


b. concorso ordinario = 24 punti

c. concorso straordinario (DD n. 510 del 2020) = 24 punti

d. percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 = 24 punti

Questo impatta anche sulla 1 fascia sostegno

A.2	In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1	
a.	per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori	12
b.	per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori	24
c.	per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori	24
d.	per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori	24



Valutazione dei servizi

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno.

I servizi svolti nello stesso a.s. su più classi di concorso possono essere valutati come specifici su entrambe.

Servizi svolti su classi di concorso oggetto di accorpamento: a partire dall'a.s. 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del DM n. 255 del 2023 è valutato come specifico su entrambe.

Servizio di insegnamento della religione cattolica e servizio di alternativa: sono valutati come servizi a-specifici.



Valutazione dei servizi

Servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno sono valutati per l'intero periodo esclusivamente per l'attribuzione di punteggio.

Il servizio antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.

Analogamente è valutato il **servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali** (art 1-*bis*, c 5, DL 5 dicembre 2005, n. 250).

Servizio militare di leva e servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono valutabili, purché prestati in costanza di nomina. (No servizio civile)



Titoli di Riserva

Servizio civile nazionale e universale

La norma: il DL 44/2023, all'articolo 1, comma 9-bis, ha previsto che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15% dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

La norma in materia di riserva del servizio civile è stata aggiornata (Dlgs 40/2017): *A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, ((n. 64,)) senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...)*

Data	Numero dell'atto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> S)	
Tipo servizio	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	
Nome file	Operazione
prova.pdf	elimina VISUALIZZA



Titoli di Riserva L 68/99

Per beneficiare della riserva gli **aspiranti hanno dovuto dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio** (art. 8 L n. 68 del 1999), in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Coloro che non hanno prodotto il certificato di disoccupazione, poiché occupati alla data di scadenza della domanda, hanno dovuto indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Iscrizione nei centri dell'impiego

Compilare questa sezione solo nei casi in cui vengano indicate le riserve nei titoli: B, C, D, E, M, N, P

Dichiaro di essere iscritto/a negli elenchi dei centri dell'impiego di cui alla legge n. 68/99 della provincia di

ROMA

Estremi di iscrizione al centro dell'impiego

n. 67890

Dichiaro di non essere iscritto/a negli elenchi dei centri dell'impiego di cui alla legge n. 68/99, poiché occupato/a alla data di scadenza del bando.

Data e procedura in cui e' stata presentata in precedenza la certificazione richiesta

Le precedenza della L 104/92 saranno inserite dagli aspiranti nella fase della scelta delle 150 sedi, anch'esse andranno verificate nelle fasi successive all'attribuzione dei contratti.



Controllo e validazione punteggi fase 2: la scuola che stipula il primo contratto

L'OM 27/2026 art. 8 prevede che:

A seguito dell'approvazione della graduatoria, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando **entro 3 giorni lavorativi** le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall'aspirante nell'istanza di partecipazione.

Entro 3 giorni dal termine dei controlli, in caso di **esito positivo** della verifica il DS che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'ufficio competente e ne dà comunicazione all'interessato. Il dirigente dell'ufficio territorialmente competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente.

Entro il medesimo termine, in caso di **esito negativo** della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all'ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.



Tipologie di supplenza OM 27/2026

a) supplenze annuali su posto vacante, disponibili <u>entro la data del 31 dicembre</u> ;	Si nomina da GAE e GPS con procedura informatizzata. In caso di incapienza delle graduatoria (dopo l'apposita comunicazione dell'ambito territoriale) si usano le GI, apponendo sui contratti il medesimo termine (31/8)
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti ma di fatto disponibili, <u>resisi tali entro la data il 31 dicembre</u> e fino al termine dell'anno scolastico; + spezzoni (anche pari o inferiori a 6 ore) che concorrono a costituire posti orario (novità!)	Si nomina da GAE e GPS con procedura informatizzata. In caso di incapienza delle graduatoria si usano le GI apponendo sui contratti il medesimo termine (30/6).
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.	Si nomina da GI apponendo il termine previsto per quella tipologia di assenza



Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 nella nuova Ordinanza 27/2026

A partire dall'a.s. 2026/27 ci sarà **l'aggregazione a livello territoriale degli spezzoni per formare posti-orario.**

Come funzionerà l'assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore:

- 1) **Prima dell'inizio dell'anno scolastico** gli spezzoni saranno proposti ai docenti in servizio a scuola con contratto a T.I. abilitati o specializzati (fino a max 24 ore);
- 2) Gli spezzoni fino a 6 ore non assegnati ai docenti interni saranno comunicati dal DS agli Uffici territoriali per le aggregazioni dei posti-orario, che saranno attribuiti tramite le nomine provinciali informatizzate da GAE e GPS;
- 3) **Dopo l'inizio dell'anno scolastico** gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore saranno proposti ai docenti in servizio a scuola: **prima al personale con contratto a T.D abilitato/ specializzato** avente titolo al **completamento orario** e **successivamente** al personale con **orario completo**.

Gli spezzoni **non assegnati** potranno essere attribuiti, nello stesso ordine di priorità (docenti T.D. con diritto al completamento orario; docenti orario completo), **anche al personale in servizio nella scuola privo di abilitazione o specializzazione**, ma in possesso del prescritto titolo di studio.

- 4) **Da ultimo** si convocheranno nuovi supplenti dalle **graduatorie di istituto**.




Come cambia il completamento nella OM 27/2026?

Supplenze assegnate da GAE e GPS: il diritto al completamento è riconosciuto anche in presenza di posti interi al momento del conferimento della supplenza. Quindi la penalizzazione attuata fino a quest'anno viene rimossa.

Il completamento è conseguibile senza frazionare le relative disponibilità se si tratta di posti al 30/06 o al 31/08;

Supplenze brevi e saltuarie da GI: il completamento può attuarsi anche mediante frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento e **verificata la compatibilità oraria**.



Tipologie di supplenza: Scuola primaria ed educazione motoria

Scuola primaria: i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time devono sempre essere **integrati con le ore di programmazione:** 1 ora fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22 ore (Art. 2 c. 4 OM 27/2026)

Ed motoria alla primaria:

1° fascia delle GPS e la relativa 2° fascia di istituto, cui possono accedere coloro che hanno superato il concorso specifico (DDG n. 1330 del 4 agosto 2023).

2° fascia GPS e relativa 3° fascia d'istituto, a cui possono accedere coloro che sono in possesso di laurea magistrale conseguita nelle classi LM-67, LM-68, LM-47 o di titoli di studio equiparati (DI 9 luglio 2009).

Ricordiamo che il servizio svolto su ed. motoria alla primaria viene valutato nelle GPS di A048 e A049 come a-specifico.



Corrette modalità di ricorso all'Interpello

In quali casi si utilizza lo strumento dell'interpello?

- in prima battuta l'istituzione scolastica provvede al conferimento della supplenza utilizzando le **graduatorie d'istituto e, a seguire, di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità** reso a tale fine disponibile dal sistema informativo SIDI (art. 14 c. 18 OM 27/2026).

-in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto (anche delle scuole viciniore) le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale **specifici avvisi** finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio;

- **copia degli avvisi viene inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente**, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

Le MAD non sono più previste.



Corrette modalità di ricorso all'Interpello

La Circolare annuale supplenze 2025 (nota 157048 del 9/7/2025) ha specificato meglio alcuni passaggi:

Gli avvisi si rivolgono prioritariamente a docenti forniti dell'abilitazione o della specializzazione di sostegno, o, in subordine, del titolo di accesso al posto/classe di concorso/grado.

L'avviso di interpello contiene i seguenti elementi essenziali:

1. data di inizio della supplenza, durata, orario settimanale e della sede di servizio;
2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
3. modalità e termini di presentazione istanze;
4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;
5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;
6. richiamo alle sanzioni previste nell'Ordinanza ministeriale;
7. informativa sul trattamento dei dati personali;
8. ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'istituzione scolastica.



Corrette modalità di ricorso all'Interpello

Gli interPELLI da utilizzare per l'individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia:

i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l'indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio.

Attenzione! degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica.

I contratti a tempo determinato stipulati mediante interpello sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza Ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste nell'Ordinanza medesima.



Ricorso all' Interpello: il caso del sostegno

Utile richiamare le previsioni dell'art. 14 c. 17 dell'OM 27/2026 che stabilisce l'ordine di convocazione dalle diverse graduatorie a livello di scuola:

1. aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto (elenchi GAE);
2. aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (1° fascia GPS + elenchi aggiuntivi);
3. aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (2° fascia GPS sostegno, ovvero docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno);
4. aspiranti collocati nelle graduatorie delle scuole viciniori, fino all'intera provincia, secondo l'ordine già indicato;
5. aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia (docenti di posto comune o nella secondaria GUI) nell'ordine di fascia.

Solo dopo aver esperito le convocazioni secondo l'ordine indicato si può procedere alla pubblicazione dell'interpello.



Sanzioni per supplenze attribuite da GAE e GPS

La mancata presentazione dell'istanza informatizzata per l'attribuzione delle supplenze (150 preferenze) preclude il conferimento di supplenze al 31/08 e al 30/06 da GI.

La rinuncia a una supplenza attribuita attraverso la procedura informatizzata, o la mancata presa di servizio, preclude l'ulteriore attribuzione di incarichi al 31/08 e al 30/06 per tutte le classi di concorso/ tipologie di posto cui si ha titolo *per l'intera vigenza delle graduatorie (novità)*;

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire *qualunque supplenza (novità)*, per tutte le classi di concorso/ tipologie di posto di ogni grado d'istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.



Sanzioni per supplenze attribuite da graduatorie d'istituto

Posto comune: la rinuncia a una proposta contrattuale - comprese eventuali proroghe, conferme - comporta, per gli aspiranti che non abbiano già accettato altra supplenza, la perdita della possibilità per l'intero a.s. di nuovi incarichi da quella specifica graduatoria di istituto per il medesimo insegnamento e per il relativo posto di sostegno;

Sostegno: solo per i docenti specializzati che non abbiano già accettato altra supplenza è prevista, in caso di rinuncia anche a titolo di completamento, l'impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto del medesimo grado.

La mancata presa di servizio dopo l'accettazione **o la mancata risposta** equivale alla rinuncia.

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire *qualunque supplenza (novità)*, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

N.B. è consentito lasciare una supplenza breve e temporanea per accettare un incarico al 30/06 o al 31/08. Si tratta di un'opportunità, chi decide di non accettare non riceve alcuna sanzione.

